

Circolare: **83/2021**

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-14973/I.9

Al Presidente della Commissione d'albo Infermieri

Data: 28 giugno 2021

Al Presidente della Commissione d'Albo infermieri pediatrici

Oggetto: Delibera Anac 13 aprile 2021, n. 294
Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità

Loro Sedi

Con delibera del 13 aprile 2021, n. 294, l'Anac ha posto a carico degli Ordini professionali la pubblicazione, entro la data del 30 giugno 2021, di una serie di documenti attestanti l'assolvimento, al 31 maggio 2021⁽¹⁾, degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Deve premettersi, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 2, c. 2 *bis*, del D.L. del 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125), **gli Ordini professionali e le Federazioni nazionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle *performance* né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).**

L'art. 2, c. 2 *bis*, del D.L. n. 101/2013 prevede, infatti, che “*Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica*”.

Tanto premesso, l'Anac ha individuato, al paragrafo 1 della suddetta delibera, i vari soggetti tenuti all'obbligo di attestazione distinguendoli come di seguito: 1.1. Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 bis, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013; 1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 2 bis, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013; 1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2 bis, c. 3, primo periodo del d.lgs. n. 33/2013; 1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, c. 3, secondo periodo del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di tale distinzione, gli enti dovranno attestare la pubblicazione di diversi dati puntualmente indicati nei successivi paragrafi della delibera.

(1) Tale attestazione trova apposito riconoscimento normativo, ad avviso dell'Anac, all'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2019 ai sensi del quale l'Organismo indipendente di valutazione della performance “*promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo*”.



Nonostante gli Ordini professionali siano enti pubblici non economici richiamati espressamente dall'art. 2-bis, c. 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, l'Autorità ha inserito tali enti al punto 1.1. del primo paragrafo tra le Pubbliche amministrazioni in senso stretto.

L'inserimento nel predetto punto comporta l'obbligo per gli Ordini professionali di attestare i seguenti dati:

- 1) **Performance** (art. 20 del d.lgs. n. 33/2013);
- 2) **Bilanci** (art. 29 del d.lgs. n. 33/2013);
- 3) **Beni immobili e gestione patrimonio** (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013);
- 4) **Controlli e rilievi sull'amministrazione** (art. 31 del d.lgs. n. 33/2013);
- 5) **Bandi di gara e contratti** (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013);
- 6) **Interventi straordinari e di emergenza** (art. 42 del d.lgs. n. 33/2013).

Tale attestazione dovrà essere resa dagli OIV o da altri organismi con funzione analoghe (nel caso degli Ordini professionali dal RPCT) mediante la compilazione e la predisposizione di tre modelli forniti dall'Anac in allegato alla delibera in questione, ovvero:

- a) del Documento di attestazione per le amministrazioni di cui all'allegato 1.1. della delibera Anac;
- b) della Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le amministrazioni di cui all'allegato 2.1.A della delibera Anac;
- c) della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe di cui all'allegato 3 della delibera Anac.

Relativamente al documento di attestazione di cui al punto a) deve evidenziarsi che il modello dovrà essere riportato su carta intestata dell'Ordine con conseguente eliminazione del riferimento "Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1."

Come già precisato, inoltre, non essendo gli Ordini tenuti alla nomina degli OIV, tutti i relativi riferimenti andranno sostituiti con indicazione del RPCT.

Quanto alla griglia di rilevazione di cui al punto b) deve premettersi, innanzitutto, che nell'istestazione della griglia dovrà essere indicata, tra le tipologie di ente disponibili nel menu a tendina del file, la voce "ordini e collegi professionali".

Il RPCT nella compilazione della griglia dovrà procedere poi all'attribuzione di "un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» (Allegato 4), avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni/enti considerati" (si veda il paragrafo 2.1. della delibera Anac n. 294/2021).

Il valore n/a potrebbe essere attribuito, a titolo esemplificativo, ai campi relativi alla *performance*, non essendo gli Ordini tenuti a mapparne la gestione per espressa previsione normativa.



Al punto 2.1. della delibera è precisato, altresì, che dovrà essere inserito un valore a tutte le voci riportate nella griglia (compreso il valore n/a) non essendo ammessi campi vuoti.

Relativamente, infine, alla **Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi di cui al punto c)**, si precisa che gli Ordini dovranno espressamente indicare nel relativo modello:

- 7) la data di svolgimento della rilevazione;
- 8) il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione;
- 9) gli aspetti critici eventualmente riscontrati nel corso della rilevazione.

Tale ultima indicazione potrà essere accompagnata dalla precisazione che gli Ordini professionali si conformano agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza previo giudizio di compatibilità alle proprie caratteristiche di enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, non gravanti sul bilancio dello Stato.

Si evidenzia, inoltre, che gli Ordini, nella predisposizione della suddetta Scheda di sintesi, potranno non riportare il paragrafo relativo all'estensione della rilevazione in quanto enti non dotati di uffici periferici, o dare conto di tale circostanza nella compilazione della Scheda.

Ciò posto, i documenti di cui ai punti a), b) e c), una volta compilati, dovranno essere pubblicati dagli Ordini, entro il 30 giugno 2021, sul proprio sito internet nell'apposita sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "controlli e rilievi sull'amministrazione" → "organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" → "attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione".

Si precisa, infine, che la sola griglia di rilevazione dovrà essere, oltre che pubblicata, inviata anche all'Autorità all'indirizzo: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

La delibera Anac n. 294/2021 e i relativi allegati sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=f92ad4f70a7780422389fd553c041fea>.

Per ulteriori specifiche, si invitano gli OPI a consultare, nel corso dei prossimi giorni, il sito istituzionale Fnopi e prendere visione delle modalità di compilazione utilizzate dalla Federazione dei documenti di cui ai predetti punti a), b) e c).

La Presidente
Barbara Mangiacavalli
